

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Progetto di risoluzione del Consiglio relativa all'attuazione di un programma comunitario in materia di sicurezza stradale*COM(84) 170 def.**(Presentato dalla Commissione al Consiglio il 20 marzo 1984)**(84/C 95/02)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando la risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 1984 relativa all'adozione di un programma di misure comunitarie per la promozione della sicurezza stradale;

considerando che lo sviluppo della circolazione stradale tra gli Stati membri e all'interno di essi è connesso a taluni obiettivi comunitari quali l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza, la libera circolazione dei lavoratori e delle merci, la riduzione degli ostacoli ai trasporti intracomunitari e la promozione del turismo;

considerando che l'incremento della circolazione stradale constatato all'interno della Comunità deve andare di pari passo con un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'economia di energia, della situazione ambientale e della sicurezza;

considerando in particolare che gli incidenti stradali all'interno della Comunità provocano annualmente la morte di circa cinquantamila persone e il ferimento di oltre 1 milione di esse; che tale situazione è inammissibile sia sul piano umano sia su quello dei costi economici e sociali degli Stati membri, il cui ammontare potrebbe superare il 2 % del PNL,

considerando che il rafforzamento della sicurezza stradale richiede un miglioramento delle infrastrutture, dei veicoli e del comportamento degli utilizzatori;

considerando che, pur senza sovrapporsi ai lavori a livello internazionale (ONU/CEE, CEMT, OCSE, ecc.), nazionale o locale, e alla luce dei risultati otte-

nuti nell'ambito del COST, la Comunità dovrebbe intensificare il suo impegno attuale nel settore;

considerando che, a tal riguardo, un ravvicinamento progressivo delle legislazioni e pratiche nazionali di sicurezza stradale rappresenta un importante fattore di prevenzione degli incidenti stradali e una procedura per la quale la Comunità dispone di adeguati poteri;

RITIENE:

che dovrebbero essere previste azioni comunitarie nei seguenti settori, secondo un programma da stabilirsi in funzione delle risorse disponibili e di opportune scadenze:

Comportamento degli utilizzatori

- limite di velocità per talune categorie di veicoli,
- alcolemia ed effetti di taluni farmaci,
- sviluppo della patente di guida europea (formazione dei conducenti professionisti, sistema di punti),
- cinture di sicurezza davanti e dietro,
- aspetti internazionali della sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote,
- azioni a favore dei gruppi più esposti agli incidenti (giovani, anziani, minorati).

Veicoli

- controllo tecnico (estensione alle vetture private),
- dispositivi di limitazione della velocità (materiali pericolosi, autobus, autocarri),
- sostituzione delle legislazioni nazionali con una regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza dei veicoli a motore, in particolare autobus e autocarri,

- condizioni di sicurezza degli autobus scolastici,
- sistemi di protezione dei bambini all'interno delle autovetture,
- sicurezza degli occupanti delle autovetture private negli incidenti che comportano colpi frontali e laterali.

Infrastrutture

- aspetti internazionali della segnaletica
- definizione delle misure normalizzate dei profili stradali con riguardo ai criteri di sicurezza
- armonizzazione dei divieti di circolazione.

RITIENE:

che dovrebbero essere avviate nei seguenti settori azioni di ricerca e di studio, sia coordinando le azioni degli Stati membri, sia ricorrendo ad azioni autonome di ricerca da parte della Comunità, evitando tuttavia duplicazioni di attività già svolte da altre organizzazioni internazionali:

- dati relativi agli incidenti stradali nella CEE (armonizzazione delle statistiche, metodi previsionali)

- comportamento degli utilizzatori (insegnamento scolastico, infrazioni e sanzioni, formazione supplementare dei conducenti, comunicazione con i conducenti, scaglionamento delle vacanze)
- caratteristiche migliorate di sicurezza dei veicoli (vetture private, autobus, autocarri, motociclette)

INVITA:

la Commissione:

- ad elaborare un primo programma di sicurezza stradale, secondo le indicazioni di cui sopra entro il 31 dicembre 1984;
- a presentare proposte prioritarie entro un anno a partire da tale data;
- ad istituire un comitato di esperti in materia di sicurezza stradale, incaricato di assistere la Commissione in tale settore.

STABILISCE:

d'intensificare il suo impegno per la rapida adozione di proposte in materia di sicurezza stradale, quale parte integrante della politica comune dei trasporti terrestri, in connessione con le altre politiche comunitarie attinenti.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 83/181/CEE che determina il campo d'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

COM(84) 171 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 marzo 1984)

(84/C 95/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 83/181/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ ha stabilito un quantitativo minimo di carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli commerciali che può essere ammesso in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.